SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2005, n. **210.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";

b) all'articolo 6-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";

c) dopo l'articolo 6-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 6-*quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)*. — *1.* Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: *a)* si tratti

di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; *b)* per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-*sexies* — *1.* Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-*septies*. — *1.* L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-*octies*. — *1.* Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi nè rimborsi spese".

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istitu-

zioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6053):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BUTTIGLIONE) il 18 agosto 2005.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 agosto 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 13 - 14 - 15 e 20 settembre 2005.

Esaminato in aula il 21 e 28 settembre 2005, il 4 - 5 - 6 e 7 ottobre 2005 e approvato l'11 ottobre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3623):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 ottobre 2005 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 2ª, 5ª, 7ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 ottobre 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione l'11 ottobre 2005

Esaminato in aula l'11 ottobre 2005 e approvato il 12 ottobre 2005.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005.

A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

05G0237

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Acquafondata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acquafondata (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquafondata (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Di Donato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acquafondata (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 agosto 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6104/ Area II-U.R.E.L. del 22 agosto 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. lll.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acquafondata (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Di Donato.

Roma, 15 settembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A09751

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi, in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la notevole piovosità della scorsa stagione invernale ha determinato un aggravamento della situazione di criticità di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato del comune di Niscemi, già interessato, nell'ottobre del 1997, da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti diffusi dissesti idrogeologici e movimenti franosi;

Considerato che la conseguente sopravvenuta situazione di grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante dalla possibile propagazione della frana all'interno del centro urbano del predetto comune, deve necessariamente essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza nel territorio del comune di Niscemi;

Ritenuto che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta del 19 settembre 2005;

Vista la nota della regione Siciliana dell'11 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta) in relazione all'aggravamento della situazione di rischio di uno dei versanti su cui insiste il centro abitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Ruemmele Thomas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ruemmele Thomas, nato il 9 marzo 1952 a Lahr/Schwarzwald (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania presso la «Universitat Fridericiana zu Karlsruhe» di Karlsruhe (Germania) in data 29 agosto 1978, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 aprile 2005 e 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005 e nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ruemmele Thomas, nato il 9 marzo 1952 a Lahr/Schwarzwald (Germania), cittadino tedesco è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A09704

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Grisales Montoya Luz Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grisales Montoya Luz Adriana, nata a Medellin (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottonere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera Civil» conseguito in Colombia e rilasciato in data 21 novembre 2000 dalla «Universidad Nacional de Colombia» di Medellin (Colombia) ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìa - Copnia» di Bogotà (Colombia) dal 19 giugno 1997;

Preso atto che la sig.ra Grisales Montoya è iscritta al corso di laurea in ingegneria civile presso «l'Università degli Studi La Sapienza di Roma» dal 2001 e ha documentato il superamento di sette esami di profitto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 23 giugno 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grisales Montoya Luz Adriana, nata a Medellin (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

05A09705

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a Veliko Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di elettroingegnere, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sez. A - settore dell'informazione ed esercizio della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie» conseguito presso l'«Istituto Superiore di Meccanica ed Elettrotecnica» di Gabrovo (Bulgaria) in data 22 settembre 1994, che in Bulgaria è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di elettroingegnere, come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Sofia nella dichiarazione di valore datata 19 aprile 2005;

Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - sez. A - settore dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che la sig.ra Hadzhiivanova possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Vercelli in data 23 novembre 2004 con validità fino al 7 novembre 2005 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a Veliko Tarnovo (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) comunicazioni elettriche.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore dell'informazione.

05A09706

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Wilson Andrew Ross, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza del signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966 a Lafayette - Indiana (U.S.A.), cittadino statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 21 luglio 1998, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York-Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il signor Wilson ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor of Science» presso il «Manchester College» di North Manchester (Indiana - U.S.A.) in data 20 maggio 1990 e «Juris Doctor» presso la «Thomas M. Cooley Law School» di Lansing (U.S.A.) in data 18 maggio 1996;

Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività di collaborazione con studi legali italiani;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il signor Wilson possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 28 gennaio 2000, rinnovato in data 23 febbraio 2004 con validità fino al 27 gennaio 2006 per motivi di familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966 a Lafayette - Indiana (U.S.A.), cittadino statunitense, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09714

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Delmonte Gianmaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in matria di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Delmonte Gianmaria, nato il 30 aprile 1971 a Chiavari (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Collegi d'Advocats de Barcelona» cui è iscritto dall'8 - febbraio 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso L'Università degli studi di Urbino in data 27 ottobre 1999 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 27 ottobre 2004;

Preso atto che il signor Delmonte ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Urbino in data 13 novembre 2001;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Delmonte Gianmaria, nato il 30 aprile 1971 a Chiavari (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte sul caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09715

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Aliu Mane Raimonda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana, cui la richiedente è iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2054, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l'«Universitetit Tiranes» di Tirana (Albania) in data 3 settembre 1994 nonché il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Milano in data 14 marzo 2002;

Preso atto che la sig.ra Aliu Mane ha dimostrato di aver espletato un anno di pratica forense presso uno studio legale italiano e di aver superato nel luglio 2004 il corso di specializzazione in professioni legali presso l'«Università degli studi di Milano»;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 19 novembre 2002 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale orale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09716

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2005.

Mancata iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE in quanto il notificante non intende più chiedere l'inclusione di detta sostanza attiva;

Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, deve essere concesso un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triazamate non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione 2005/487/CE della Commissione.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triazamate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 5 gennaio 2006.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 4 gennaio 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA TRIAZAMATE

Numero di registrazione	Nome prodotto	Data di registrazione	Impresa
11401	Aztec	17/07/2002	Basf Italia S.p.a.

05A09747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Greca a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa agricola «Sila Greca a r.l.», con sede in Acri, c.da San Giacomo n. 144 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Luigi De Santis, in data 11 maggio 1996, repertorio n. 58, registro società n. 124927, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3555, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A09748

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Torsello - Picc. soc. coop. sociale a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa, produzione e lavoro «Torsello - Picc. soc. coop. sociale a.r.l.», con sede in Castrovillari, via B. Motta n. 33 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Anna Calvelli, in data 9 dicembre 1998, rep. n. 4137, registro società n. 5125, Tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3792/287354, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A09749

DECRETO 21 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Confartigianservizi Cosenza Tre a r.l.», in Paola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa, produzione e lavoro «Confartigianservizi Cosenza Tre a r.l.», con sede in Paola, corso Roma n. 5 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Antonio Montesano, in data 10 dicembre 2001, repertorio n. 4146, registro società n. 02467310781, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4279, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A09750

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 luglio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di San Gerardo Maiella, nel 250º anniversario della morte, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004) recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale*) n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di San Gerardo Maiella, nel 250º anniversario della morte, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografla, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, San Gerardo Maiella; sullo sfondo, entro una cornice lineare marrone, è rappresentato il santuario dedicato al Santo, in Materdomini. Completano il francobollo la leggenda «SAN GERARDO MAIELLA», le date «1726-1755», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministro delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A09752

DECRETO 25 luglio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato all'Esercito italiano, del valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004) recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare nel 2005 un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola all'Esercito italiano;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'il giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Esercito italiano, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura, su un fondo caratterizzato dai colori della bandiera italiana, dove sono ripetuti a tappeto sagome di soldati, due militari dell'Esercito: uno a sinistra, in uniforme del XVII secolo e uno a destra, in uniforme di servizio e combattimento; al centro, tra le due figure, è riprodotto lo stemma dell'Esercito Italiano. Completano il francobollo la leggenda «ESERCITO ITALIANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A09753

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2005.

Nomina del collegio commissariale della Selfin S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 20 settembre 2005, pervenuto in data 21 settembre 2005 a mezzo fax, con il quale si sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Selfin S.p.a.;

Visti gli articoli 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria i soggetti già nominati quali commissari giudiziali, tenuto conto delle specifiche competenze professionali dei medesimi;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Selfin S.p.a. sono nominati commissari straordinari:

il prof. Eduardo Ieno, nato a Napoli il 22 giugno 1945;

avv. Arturo Umberto Meo, nato a Nola (Napoli) il 22 gennaio 1960;

avv. Renato Nigro, nato Napoli il 24 novembre 1940.

Il presente decreto è comunicato:

la tribunale di S. Maria Capua Vetere;

alla camera di commercio di Caserta si fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di S. Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A09703

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Considerato che con la medesima decisione la Commissione UE ha ritenuto che gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo I, del trattato;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali 5 maggio 2005 nella provincia di Perugia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Umbria;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia e per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Perugia: piogge alluvionali del 5 maggio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spoleto, Trevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09871

DECRETO 12 ottobre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria, provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Eccesso di neve dal 18 gennaio 2005 al 3 marzo 2005 nella provincia di Perugia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Perugia:

eccesso di neve dal 18 gennaio 2005 al 3 marzo 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio, Perugia, Spello;

eccesso di neve dal 18 genaio 2005 al 3 marzo 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Assisi, Cascia, Città della Pieve, Gubbio.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sull'informazioni metereologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09872

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005), **coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2005, n. 210.** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;

b) *all'articolo 6*-bis *sono apportate le seguenti modifiche:*

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

c) *dopo l'articolo 6*-ter *è inserito il seguente:*

«Art. 6-quater *(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».*

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) *si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni;* b) *per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.*

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies *sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 1-sexies. *— 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione*

sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Art. 1-septies — *1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1*-octies.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.*

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-octies. — *1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:*

a) *effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;*

b) *esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;*

c) *approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;*

d) *promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;*

e) *definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;*

f) *pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese».

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive); come modificati dalla presente legge:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).* — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. *Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.*

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza..

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. *La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.*

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. *Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso al luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.»

«Art. 6-*bis*. *(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. *La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.*

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. *La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.*

— Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)»:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).* — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque armi per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.»

Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2003, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 aprile 2003, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2003, n. 95.

La legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

05A09948

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 86 del 5 aprile 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Ringvac Bovilis"».

Nell'estratto del provvedimento concernente il medicinale per uso veterinario RINGVAC BOVILIS della ditta Intervet International di Boxmeer (Olanda), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005 alla pagina 85, laddove è scritto: «rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l.»; «leggasi: «rappresentata in Italia dalla Farmaceutici Gellini S.r.l.».

05A09867

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 139 del 16 giugno 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Fatroximin"».

Nell'estratto del provvedimento concernente il medicinale per uso veterinario FATROXIMIN della ditta Fatro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2005 alla pagina 86; laddove è scritto: «È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la modifica di composizione relativamente agli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti»; leggasi: «È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la modifica di composizione relativamente alla sostituzione di un colorante».

05A09866

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dayrun»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 544 del 23 settembre 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DAYRUN» nelle forme e confezioni: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Fidia Advanced Biopolymers S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/B, c.a.p. 35031 - Italia, codice fiscale 01510440744.

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035785017 (in base 10), 12429T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Composizione:

principio attivo: Oxaprozina 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 197 mg; amido di mais 17,5 mg; metilcellulosa 26,3 mg; polacrilin potassio 26,3 mg; magnesio stearato 10,5 mg;

rivestimento: ipromellosa 10,2 mg; diossido di titanio 3,53 mg; macrogol 1500 3,67 mg.

Confezione:

«600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035785029 (in base 10), 1242B5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Composizione:

principio attivo: Oxaprozina 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 197 mg; amido di mais 17,5 mg; metilcellulosa 26,3 mg; Polacrilin potassio 26,3 mg; magnesio stearato 10,5 mg;

rivestimento: ipromellosa 10,2 mg; diossido di titanio 3,53 mg; macrogol 1500 3,67 mg.

Indicazioni terapeutiche: DAYRUN è indicato nel trattamento sintomatologico a breve e a lungo termine di:

artrite reumatoide. DAYRUN può essere usato in associazione con sali d'oro, antimalarici e/o corticosteroidi;

osteoartrosi;

disturbi muscoloscheletrici, come la sindrome della spalla dolorosa (borsite acuta subacromiale/tendinite del muscolo sovraspinoso) e altri disturbi dolorosi acuti periarticolari;

spondilite anchilosante.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 027670, relativo al farmaco «WALIX» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 035785017 (in base 10), 12429T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035785029 (in base 10), 1242B5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035785017 «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035785029 «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09734

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlapsor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 545 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TICLAPSOR anche nelle forme e confezioni: «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml; «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (Pisa), via Meucci n. 36, c.a.p. 56014 - Italia, codice fiscale 05200381001.

Confezione:

«4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml;

A.I.C. n. 034834034 (in base 10), 1171ML (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraβe, 3 (tutte le fasi).

Composizione: un grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione:

«4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml;

A.I.C. n. 034834046 (in base 10), 1171MY (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraβe, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare del cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034834034 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 034834046 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezioni:

A.I.C. n. 034834034 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 034834046 «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A09735

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Sella»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 546 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO SELLA, rilasciata alla società Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Schio - Vicenza, via Vicenza n. 67, c.a.p. 36015, codice fiscale 00161860242 è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «20 compresse 500 mg» (Codice A.I.C. n. 029811015) viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse» 30 compresse (Codice A.I.C. n. 029811039).

Confezione:

«500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029811039 (in base 10), 0WFSBZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. stabilimento sito in Schio - Vicenza, via Vicenza n. 67 (tutte).

Composizione: ogni compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

eccipienti: lattosio 70 mg; amido di riso 35 mg; polivinilpirrolidone 32,50 mg; crospovidone 10 mg; magnesio stearato 10 mg; talco 13 mg; silice colloidale 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico delle affezioni febbrili quali influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc. Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029811039 (in base 10), 0WFSBZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione:

A.I.C. n. 029811039 «500 mg compresse» 30 compresse - SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica da non da banco.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029811015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09736

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vellutan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 547 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: medicinale VELLUTAN anche nelle forme e confezioni: «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml; «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36, c.a.p. 56014 - Italia, codice fiscale 05200381001.

Confezione:

«4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml;

A.I.C. n. 031494038 (in base 10), 0Y13WQ (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraβe, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione:;

«4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml;

A.I.C. n. 031494040 (in base 10) 0Y13WS (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co OHG - 21465 Reinbek (Germany), Scholtzstraβe, 3 (tutte le fasi).

Composizione: 1 grammo di emulsione cutanea contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg, pari a tacalcitolo mcg 4;

eccipienti: acqua depurata; paraffina liquida leggera; glicole propilenico; trigliceridi saturi a catena media; ottildodecanolo; macrogol (21) stearile etere; diisopropil adipato; fenossietanolo; sodio fosfato dibasico dodecaidrato; gomma xantana; potassio fosfato monobasico; disodio edetato; dodecil gallato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare del cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezioni:

A.I.C. n. 031494038 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 031494040 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml.

Classe: «C».

Classificazione al fini della fornitura: confezioni:

A.I.C. n. 031494038 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 30 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 031494040 - «4 mcg/g emulsione cutanea» flacone con erogatore 50 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Leutrol».

Estratto provedimento UPC/II/2045 del 7 settembre 2005

Specialità medicinale: LEUTROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034280014/M - 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 034280026/M - 30 capsule 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280038/M - 30 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 034280040/M - 14 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 034280053/M - 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280065/M - 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280077/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 034280089/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 034280091/M - 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280103/M - 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280115/M - 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280127/M - 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280139/M - 120 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280141/M - 1 fiala soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 034280154/M - 2 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 034280166/M - 3 fiale di soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 034280178/M - 5 fiale soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 034280180/M - 30 fiale soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 034280192/M - 50 fiale soluzione iniettabile 15 mg/1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto de Angeli S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/001-007/W029,FR/H/0101/001-008/W030,W31,W32.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Mobic».

Estratto provvedimento UPC/II/2046 del 7 settembre 2005

Specialità medicinale: MOBIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031985031/M - «15» 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 031985068/M - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985070/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985082/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985106/M - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985144/M - «75» 30 capsule 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985169/M - «15» 14 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985979/M - 1 fiala soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985981/M - 2 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985993/M - 3 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464015/M - 5 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464027/M - 30 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464039/M - 50 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/001-007/W029,FR/H/0101/001-008/W030,W31,W32.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crioclod»

Estratto determinazione n. 537 del 22 settembre 2005

Medicinale: CRIOCLOD.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni:

A.I.C. n. 035097017 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 035097029 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 035097031 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 fiale (sospesa),

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 04483510964.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09539

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Nobel»

Estratto determinazione n. 538 del 22 settembre 2005

Medicinale: BROMAZEPAM NOBEL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Confezioni:

A.I.C. n. 036133015 - «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036133027 - «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036133039 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml,

è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 04483510964, con variazione della denominazione del medicinale in: Bromazepam Alter».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Nobel».

Estratto determinazione n. 540 del 22 settembre 2005

Medicinale: LORMETAZEPAM NOBEL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Confezione: A.I.C. n. 036147015 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml, è ora trasferita alla società: Laboratori Alter S.r.l., con sede in via Egadi n. 7 - Milano, con codice fiscale n. 04483510964, con variazione della denominazione del medicinale in: Lormetazepam Alter».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09541

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto determinazione A.I.C. n. 739 del 23 settembre 2005

Medicinale: AGIOLAX.

Titolare A.I.C.: Madaus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Padova, Riviera Francia n. 3/A - c.a.p. 35100 Italia, codice fiscale 01411710211.

Variazione A.I.C.:

modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 a 3 anni a temperatura non superiore a 30ºC, nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023714013 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 250 g;

A.I.C. n. 023714025 - «54,2% + 12,4% granulato» barattolo 100 g;

A.I.C. n. 023714037 - «54,2% + 12,4%. granulato» barattolo 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - 54,2% + 12,4% granulato» 6 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta di ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A09738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Overal»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 740 del 23 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo - Milano, via Walter Tobagi n. 8, c.a.p. 20068 - Italia, codice fiscale 00714810157.

Medicinale: OVERAL.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026728016 - «150 mg compresse» 12 compresse, varia a: «150 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 026728030 - «50 mg compresse dispersibili» 12 compresse, varia a: «bambini compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. N. 026728055 - «300 mg compresse» 6 compresse, varia a: «300 mg compresse rivestite con film» 6 compresse rivestite con film.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A09739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixonase»

Estratto determinazione A.I.C. n. 541 del 23 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLIXONASE, anche nella forma e confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, codice fiscale n. 00212840235.

Confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - A.I.C. n. 027657042 (in base 10) 0UD0UL (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.A. stabilimento sito in Aranda De Duero (Burgos) - Spagna, Poligono Industrial Allen De Duero Parcerlas 60-2 (tutte); Glaxo Operations UK Ltd (Trading AS Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in U.K., Harmire Road - Barnard Castle - County Durham Gran Bretagna (tutte).

Composizione: 100 g di sospensione contengono:

principio attivo: fluticasone propionato 0,05 g;

eccipienti: glucosio anidro 5 g; cellulosa microcristallina - carmellosa sodica 1,5 g; alcool 2 - feniletilico 0,25 g; benzalconio cloruro 0,02 g; polisorbato 80 0,005 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e croniche, compresa la pollinosi («febbre da fieno»), e delle riniti vasomotorie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - A.I.C. n. 027657042 (in base 10) 0UD0UL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 027657042 «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Implanon».

Estratto provvedimento UPC/II/2047 del 27 settembre 2005

Specialità: IMPLANON.

Confezioni: A.I.C. n. 034352017/M - 1 impianto 68 mg.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0150/01/II/015, NL/H/0150/001/II/014.

Tipo di modifica:

modifica stampati;

aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.1;

aggiornamento metodica chimico/farmaceutica: modifica del procedimento di assemblaggio ed altre modifiche minori del procedimento di fabbricazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Solaraze».

Estratto provvedimento UPC/II/2048 del 27 settembre 2005

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

A.I.C. n. 034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceutical Contract Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/010, UK/H/0226/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione aeve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Moasan» e «Mosanax»

Estratto determinazione UPC 3903 del 28 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrata a nome della società Yamanouchi Europe B.V., con sede in via Elisabethhof n. 19, Leiderdorp - Olanda.

Specialità medicinale: MOASAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035649019 - 20 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649021 - 30 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649033 - 50 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649045 - 60 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649058 - 90 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649060 - 100 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649072 - 300 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

Specialità medicinale: MOSANAX.

A.I.C. n. 035650011 - 10 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650023 - 20 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650035 - 30 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650047 - 50 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650050 - 60 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650062 - 120 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg.

Sono ora trasferite alla società: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in via delle Industrie n. 2 - Carugate (Milano), con codice fiscale 04754860155.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Esclima»

Estratto di determinazione UPC 3904 del 28 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Elio Vittorini n. 129 - Roma, con codice fiscale 01751900877.

Specialità medicinale: ESCLIMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033059041 - 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059054 - 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059066 - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059078 - 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 H;

A.I.C. n. 033059080 - 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 H.

È ora trasferita alla società: Fournier Pharma S.p.a., con sede in via Cassanese n. 224 - Segrate (Milano), con codice fiscale 09964320155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vasexten»

Estratto di determinazione UPC 3905 del 28 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in via delle Industrie n. 2 - Carugate (Milano), con codice fiscale 04754860155.

Specialità medicinale: VASEXTEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035144017/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035144029/M - 28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg.

È ora trasferita alla società: Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi n. 330 - Milano, con codice fiscale 00737420158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09576

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Actonel»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 157 del 21 settembre 2005

Società: Procter & Gamble S.r.l.

Specialità medicinale: ACTONEL.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'Azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ACTONEL 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister A.I.C. n. 034568016/M, 5 mg compresse filmrivestite 20 compresse in blister A.I.C. n. 034568028/M, 5 mg compresse filmrivestite 28 compresse in blister A.I.C. n. 034568030/M, 5 mg compresse filmrivestile 84 compresse in blister A.I.C. n. 034568042/M, 5 mg compresse filmrivestite 140 compresse in blister A.I.C. n. 034568055/M, 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister A.I.C. n. 034568067/M, 30 mg compresse filmrivestite 28 compresse in blister A.I.C. n. 034568079/M, 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034568081/M, 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034568093/M, 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034568105/M, 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034568117/M, 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034568129/M, 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister pvc/al A.I.C. n. 034568131/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 2 ottobre 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2005 del 5 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2005, n. 179, senza ulteriore proroga

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09578

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Optinate»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 156 del 16 settembre 2005

Società: Gruppo Lepetit S.p.a.

Specialità medicinale: OPTINATE.

Oggetto: Provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'Azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale OPTINATE 5 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister A.I.C. n. 034570010/M, 5 mg compresse filmrivestite 20 compresse in blister A.I.C. n. 034570022/M, 5 mg compresse filmrivestite 28 compresse in blister A.I.C. n. 034570034/M, 5 mg compresse filmrivestite 84 compresse in blister A.I.C. n. 034570046/M, 5 mg compresse filmrivestite 140 compresse in blister A.I.C. n. 034570059/M, 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister A.I.C. n. 034570061/M, 30 mg compresse filmrivestite 28 compresse in blister A.I.C. n. 034570073/M, 1 compressa rivestita con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570085/M, 2 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570097/M, 4 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570109/M, 12 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570111/M, 16 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570123/M, 10 compresse rivestite con film da 35 mg in blister PVC/AL A.I.C. n. 034570135/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 17 settembre 2005, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2003 del 5 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2005, n. 166, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09577

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Nord Est Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 2336 datata 23 settembre 2005, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della Cooperativa «Nord Est Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, via Giulia, n. 29.

05A09744

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa «Superclean Piccola soc. coop. a r.l.», in San Dorligo della Valle.

Con deliberazione n. 2335 datata 23 settembre 2005, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della Cooperativa «Superclean Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Fabio Severo, n. 13.

05A09745

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil San Gottardo Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 2334 datata 23 settembre 2005, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Edil San Gottardo Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 20 giugno 2002, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzato di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia, n. 17.

05A09746

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501242/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00